

**LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2016, N. 1**

**Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5  
“Composizione ed elezione degli organi delle  
amministrazioni comunali” e successive modificazioni)**

1. (*omissis*)<sup>2</sup>

**Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3  
“Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di  
elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge  
regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni)**

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive  
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)<sup>3</sup>

b) (*omissis*)<sup>4</sup>

c) (*omissis*)<sup>5</sup>

d) (*omissis*)<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 9 febbraio 2016, n. 6 – Supplemento n. 2.

<sup>2</sup> Modifica il primo ed il secondo comma dell’art. 35 della legge 6 aprile 1956, n. 5.

<sup>3</sup> Modifica il comma 1-*bis*, secondo periodo, dell’art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>4</sup> Modifica il comma 3, secondo periodo, dell’art. 16 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>5</sup> Modifica il comma 1, lettera e), dell’art. 21 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>6</sup> Modifica il comma 9, dell’art. 30 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

---

---

e) (*omissis*)<sup>7</sup>

f) (*omissis*)<sup>8</sup>

**[Art. 3 (Testo Unico)]**

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3, 9 dicembre 2014, n. 11, 10 marzo 2015, n. 3 e 23 ottobre 2015, n. 24.]<sup>9</sup>

**Art. 4 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>7</sup> Modifica la rubrica ed il comma 1 dell'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>8</sup> Inserisce il nuovo art. 36-*bis* dopo l'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>9</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. r), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---